

Accertamenti da studi di settore a società in contabilità ordinaria: illegittimi se l'inattendibilità della contabilità non è adeguatamente provata

*Commissione Tributaria Provinciale di Verona - Sezione V - Sentenza (CTP) n. 97
del 9 agosto 2005*

Presidente: Sperandio, Relatore: Benati

ACCERTAMENTO - STUDI DI SETTORE - Accertamenti fondati sugli studi di settore - Artt. 62-bis e 62-sexies, del DL 30/08/1993 n. 331, conv., con mod., in L 29/10/1993 n. 427 - Art. 10 della L 08/05/1998 n. 146 - DPR 31/05/1999, n. 195 - Art. 9, commi 12 e 13, della L 28/12/2001, n. 448 - Art. 39, comma 1, lett. d), del DPR 29/09/1973, n. 600 - DPR 16/09/1996, n. 570 - **Imprese in contabilità ordinaria - Applicazione degli studi di settore solo quando viene constatata l'inattendibilità della contabilità sulla base dei criteri stabiliti dal DPR n. 570/96 - Prova dell'inattendibilità della contabilità - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Annullamento dell'avviso di accertamento**

In massima

L'Amministrazione Finanziaria può accertare sulla base degli studi di settore le imprese in contabilità ordinaria solo quando viene constatata l'inattendibilità della contabilità sulla base dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 570/96. Tale inattendibilità non può essere provata da considerazioni di carattere generale che non rientrano nelle tassative ipotesi previste dal D.P.R. 16/09/1996, n. 570. (*Massima non ufficiale*)

Nel testo integrale

La Commissione Tributaria Provinciale di Verona,

Sez. V, riunita con l'intervento dei Signori: Sperandio Sandro (Presidente), Benati Antonino (Relatore), De Angelis Giuseppe (Giudice), ha emesso la seguente

Sentenza

— sul ricorso n. ---/2005, depositato il 17/02/2005

— avverso Avviso di Accertamento n. --- IVA + IRPEG + IRAP 1999

contro

Agenzia delle Entrate Ufficio Verona ---
proposto dal ricorrente: R. S.r.l.
difeso da: P. rag. D.

— avverso Avviso di Accertamento n. --- IRPEF 1999
Add. Reg.

contro

Agenzia delle Entrate Ufficio Verona ---
proposto dal ricorrente: A.G.
difeso da: P. rag. D.

Fatto e Diritto

Con ricorso depositato il 17.02.2005 la R. S.r.l.

impugnava l'avv. di acc. dell'Agenzia delle Entrate di VR ---, relativo al periodo di imposta 1999 ai fini IRPEG - IRAP e IVA. La ricorrente ditta presentava istanza di sospensione che in data 22.03.2005 veniva accolta ritenendo sussistere sia il *fumus boni iuris* che l'irreparabilità del danno. Nel ricorso la ditta R. S.r.l., sostiene con forza che l'avviso impugnato deve considerarsi nullo in quanto l'avviso stesso si basa sull'applicazione degli studi di settore e sulla ripresa a tassazione di alcune variazioni in diminuzione. Nel caso in esame, mancano per il ricorrente, i presupposti per l'applicazione di tale metodologia in quanto, la contabilità è tenuta secondo i corretti principi di tecnica ragionieristica. L'applicazione degli studi di settore, per contribuenti in contabilità ordinaria è ammessa qualora la stessa contabilità venga considerata inattendibile ai sensi del D.P.R. 570/96.

La ricorrente non rileva alcuna fattispecie prevista dal D.P.R. 570/96 che giustifichi l'applicazione degli studi di settore. Non capisce la ricorrente come l'Ufficio sia arrivato alla inattendibilità della contabilità. I fatti riportati nel p.v.c. dal n. 1 al n. 6 sono per la ricorrente, considerazioni di carattere generale che non rientrano nella fattispecie prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570 (in *"Finanza & Fisco" n. 41/96, pag. 4190*). Circa il recupero a tassazione di variazioni in diminuzione esposte sul modello Unico.

Nella fattispecie precisa la R. S.r.l. negli esercizi precedenti la società aveva rilevato perdite fiscalmente

deducibili negli esercizi successivi.

Resiste l'Ufficio.

Osserva la Commissione: il ricorso è fondato e merita di essere accolto. L'Ufficio ha mosso alla ricorrente una serie di rilievi riportati nel p.v.c. che a parere della Commissione non giustificano l'applicazione del metodo degli studi di settore. Da quanto si è potuto visionare i rilievi individuati nel p.v.c. da 1 a 6, riguardano considerazioni di carattere generale che non rientrano nella fattispecie prevista dal D.P.R. 570 del 1996. Si ritiene pertanto che la metodologia basata sugli studi di settore non sia qui applicabile.

Per quanto riguarda il rilievo n. 2, "recupero a tassazione di variazioni in diminuzione" esposte sul modello unico, la Commissione ritiene che trattasi di componenti positivi del conto economico nell'esercizio, per i quali si è reso necessario l'imputazione a conto economico ai fini civilistici e che, stante la loro non imponibilità fiscale sono stati correttamente ripresi in diminuzione nel modello Unico relativo ai redditi del 1999. In conclusione la Commissione ritiene che i rilievi mossi dall'Ufficio alla R. S.r.l. e riportati nel p.v.c. ai nn. da 1 a 6, nonché il recupero a tassazione di variazione in diminuzione, non sono tali da inficiare e rendere inattendibile la contabilità della società, e pertanto non risulta giustificabile l'applicazione del metodo degli studi di settore.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.